

Al Direttore dell'Area Territoriale
Dott. Luigi Cossentino

nstr.rif 50063/22 Regione Campania del 12.10.22 p.e. f.e. 10.4.4 n 26/22

OGGETTO: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n.93 del 02/04/2012 alla Società Effequattro SPA e successivamente volturata con DD 77 del 04.11.2015 alla Società Le Specialità Italiane S.r.l. per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Caivano Zona ASI Località Pascarola SS Km 16+460. Società Le Specialità Italiane S.r.l.- Conferenza di Servizi 9 novembre 2022

Visti

- la convocazione della Conferenza di servizi, prot. 2022.0500063 del 12/10/2022, riscontrata accedendo al link: <http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/conferenze-napoli>;
- la documentazione prodotta dal Proponente e scaricabile al link comunicato dalla Regione Campania: <http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/conferenze-napoli>,
- la convocazione del tavolo tecnico del 27.10.2022;
- il parere della U.O. Aria prot. ARPAC n. 54242 del 07.11.2022;
- il parere della U.O. RIFI acquisito in mail aziendale del 08.11.22;
- il parere della U.O. SUSC prot. em. ARPAC n.2493 del 04.11.2022;
- il parere della U.O. REMIC prot. ARPAC n 50413 del 07-11-22;
- il parere della U.O. AFIS (Rumore) acquisito in mail aziendale del 08.11.22;

Sulla base della disamina della documentazione tecnica integrativa fornita dalla società Le Specialità Italiane S.r.l., di seguito si riportano le istruttorie formulate dalle Unità Operative afferenti all'Area Territoriale del Dipartimento di Napoli per il rilascio del parere di competenza.

UO Aria

- la convocazione della Conferenza di servizi, prot. 2022.0500063 del 12/10/2022, riscontrata accedendo al link: <http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/conferenze-napoli>;
 - la comunicazione di convocazione del Tavolo Tecnico per il giorno 05.11.2022;
 - la documentazione prodotta dal Proponente e scaricabile al link comunicato dalla Regione Campania: <http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/conferenze-napoli>, tra cui:
 - All. C Istanza di Riesame AIA;
- gli elaborati tecnici, datati 29/03/2022 a firma del Dott. Felice Iasevoli, iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi con n. AA_073145:
- La **“Relazione tecnica”** (file: Le Specialità Italiane - All.Y1 Relazione tecnica);

- Il “Piano di Monitoraggio e Controllo” (file: Le Specialità Italiane - All.Y2 PMeC);
- Le Specialità Italiane - **Scheda D**, Le Specialità Italiane - **Scheda E bis**, Le Specialità Italiane **Scheda L**, ed a timbro e firma dell’Architetto Eugenia D’Ambrosio iscritta all’Ordine degli architetti della Provincia di Napoli al n 10009;
- La “**Planimetria delle emissioni in atmosfera**” (file: Le Specialità Italiane - All. W Planimetria emissioni in atmosfera).

Dal documento All.Y1 Relazione tecnica generale, datata 29.03.2022, si evince che:

le attività IPPC svolte nel sito si identificano con il codice 6.4.b2) “*Trattamento e trasformazione materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno*”; l’attività si svolge con periodicità annuale.

L’Impianto risulta attualmente autorizzato con Decreto Dirigenziale n.93 del 2.04.2012, rilasciato dalla Giunta Regionale della Campania *Autorizzazione Integrata Ambientale*. Con il Decreto Dirigenziale n.77 del 4.11.2015 veniva volturato il Decreto Dirigenziale n.93 del 2.04.2012 dalla società EFFEQUATTRO S.p.a. alla società Le Specialità Italiane S.r.l.

Lo stabilimento è ubicato in un distretto industriale, la destinazione d’uso risulta essere “ZONA ASI”.

Lo stabilimento gestito dalla società Le Specialità Italiane S.r.l si estende su una superficie di circa 121.500 m² di cui 50.500 m² coperti, tutti destinati all’attività produttiva.

Il Proponente, nell’ambito del procedimento di riesame in oggetto, richiede modifiche non sostanziali di tipo impiantistico e produttivo:

- ✓ Sostituzione di generatori di vapore obsoleti e razionalizzazione della centrale termica;
- ✓ Installazione di un impianto per la disidratazione del terreno proveniente dal lavaggio del pomodoro;
- ✓ Riduzione, a seguito di fitto di ramo d’azienda, delle aree destinate a deposito merci, asservite al ciclo produttivo.

In relazione alla sostituzione dei generatori di vapore, il gestore ha inteso razionalizzare la centrale termica nel suo complesso, che confluisce in una rimodulazione degli impianti con una potenzialità termica totale di 76,753 MW. Di seguito si riportano i dati caratteristici dei generatori di vapore relativi all’impianto oggetto di modifica.

Punto di emissione	Costruttore	N. di fabbrica	Matricola	Potenzialità	Produzione vapore	Funzionamento
EA1	SIAT Spa *	9817 *	26410/ 95 MI	13,953	20,0 *	Marcia
EA2	ING. BONO Spa *	7678 *	MI 33699/ 90	13,950 *	20,0 *	Marcia
EA3	BOBO ENERGIA Spa*	8180 *	MI 15919/ 96	13,95 **	20,0 *	Marcia
EA4	CARIMATI Spa’	4398 *	28727 ML	7,00 *’	10,0 *	Marcia

EA5	ORESTE LUCIANI Spa	7914 *	PR 894/ 84	10,50 **	15,0 *	Emergenza
EA6	BONO ENERGIA Spa	8847 *	02/300716/ MI	12,894	19,8 *	Emergenza
EA7	ING. BONO Spa'	6930 *	ML 18762/83	13,95	20,0 *	Marcia
EA8	BONO ENERGIA Spa	8590 *	01/302564/ MI	13,95 *	20,0 *	Marcia
Sommatoria generatori di marcia				76,753	110,0	
Sommatoria generatori di emergenza				23,394	34,8	
Unità di misura				MW	t/h	

- i generatori di vapore da autorizzare sono: BONO N.F. 8180 e BONO N.F. 8590 (installati in sostituzione dei generatori CARIMATI N.F. 4424 e BONO N.F. 6998 già autorizzati) e BONO N.F. 6930 di nuova installazione;

- i generatori di vapore LUCIANI N.F. 7914 e BONO NF 8847 non vengono usati come generatori di marcia ma esclusivamente di emergenza.

L'attività produttiva della società Le Specialità S.r.l., nel sito IPPC di Caivano, si compendia nelle seguenti produzioni:

- pomodoro pelato intero in barattolo
- pomodoro pelato non intero (polpa) in barattolo
- pomodoro non pelato intero in barattolo
- passata e concentrato di pomodoro in vetro e barattolo
- sughi pronti
- legumi in barattolo.

Le Emissioni gassose vengono distinte in

Emissioni convogliate che sono essenzialmente: provenienti dai generatori di vapore identificati come punti di emissione EA1, EA2, EA3, EA4, EA5, EA6, EA7, EA8. Esse vengono convogliate in atmosfera direttamente poiché non sono presenti impianti di abbattimento, l'azienda utilizza combustibile gassoso (gas metano).

Emissioni diffuse; sono essenzialmente: Emissioni *fase disidratazione fanghi*, in via cautelare si indicano i parametri ammoniaca (valori limite in classe IV, punto 3, parte II dell'allegato 1 alla parte V del D.lgs. ri.152/06) e idrogeno solforato (valori limite in classe II, punto 3, parte II dell'allegato 1 alla parte V del D.lgs. n.152/06) quali parametri da monitorare. E' stato identificato un punto di emissione diffusa, denominato ED1, adiacente alla linea trattamento fanghi.

Emissioni fuggitive; le emissioni fuggitive possono derivare da una graduale perdita di tenuta di un componente L'azienda ritiene che "l'adozione di un piano di manutenzione programmato" costituisca un valido sistema per prevenire e minimizzare l'insorgenza di emissioni fuggitive.

Emissioni eccezionali; le emissioni eccezionali... sono difficili da prevedere ... Nel caso...si provvederà ad avvisare immediatamente l'autorità competente e l'ente deputato al controllo.

Nei Riferimenti normativi si indicano i valori delle emissioni in atmosfera, per i generatori di vapore che utilizzano combustibili gassosi, stabiliti dal D.lgs. n°183/2017. Essi si differenziano per impianti esistenti o nuovi e sono riportati nei seguenti schemi:

<i>Impianti di combustione esistenti</i>	
Polveri	5 mg/ Nm° * - Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL
Ossidi Azoto	350 mg/ Nm3 *
Ossidi di Zolfo	35 mg/ Nm3 * - Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL

* Tali valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Secondo il D.lgs. n°183/2017, dal 01.01.2025 il parametro polveri verrà monitorato anche per gli impianti di combustione esistenti con un limite di 5mg/ Nm'; inoltre a partire dalla stessa data il limite per gli ossidi di azoto sarà 200 mg/Nm3.

<i>Impianti di combustione nuovi</i>	
Polveri	5 mg/Nm° *
Ossidi Azoto	100 mg/km' *
Ossidi di Zolfo	35 mg/ Nm3 * - Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL

* Tali valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Sistemi di misurazione in continuo. I generatori di vapore EA1 - EA2 - EA3 - EA4 - EA5 - EA6 - EA7 - EA8 sono tutti dotati di analizzatore in continuo di fumi (Temperatura, O₂)....

Convogliabilità dei punti di emissione. Ogni punto di emissione significativa (EA1 - EA2 - EA3 - EA4 - EA5 - EA6 - EA7 - EA8) ha un impianto di captazione dei fumi gassosi dedicato. Essi ... non sono tecnicamente convogliabili in un unico camino.”

Nell' nell'Allegato W "Planimetria punti di emissione in atmosfera" è riportato il posizionamento dei punti di emissione convogliata ed il punto di campionamento delle emissioni gassose diffuse ED1.

Dal "Piano di Monitoraggio e Controllo" si evince quanto segue:

Accesso ai punti di campionamento. Il gestore predisporrà l'accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio: emissioni gassose convogliate significative EA1 - EA2 - EA3 - EA4 - EA5 - EA6 - EA7 - EA8.

Emissioni convogliate: sono previsti, sulle emissioni in atmosfera derivanti dalla centrale termica, controlli diretti di tipo continuo (DGR della Campania n.4102/92, parte 3, settore 12), riguardano la misurazione della temperatura, dell'ossigeno O₂ e del CO con registrazione dei dati; annualmente, prima della campagna di trasformazione del pomodoro, verrà effettuata (avvalendosi di società specializzata) la taratura delle sonde installate sui camini;

controlli di tipo discontinuo (D.lgs. 152/ 06 Parte Quinta, allegato I, parte III, comma 1.3), verranno effettuati mediante laboratorio esterno accreditato ACCREDIA, con la frequenza individuata nella tabella alla pag. 8/31:

Emissioni Convogliate ed Emissioni Diffuse in Atmosfera: Frequenza Mensile (durante la trasformazione del Pomodoro fresco) Frequenza Semestrale (durante il resto dell'anno);

Da pag. 11 a pag. 15 “Le schede seguenti riportano i controlli che verranno effettuati...”;

per EA1 , EA2, EA4, EA5 e EA6– Tempo di misurazione: 30 minuti (T°C – Portata – CO – Nox);

per EA3, EA7, EA8– Tempo di misurazione: 30 minuti (T°C – Portata – CO-Nox) – 60 minuti (Polveri);

“Per i punti di emissione EA5 ed EA6, riferiti ai generatori di vapore di emergenza, le misurazioni analitiche verranno eseguite unicamente in caso di attivazione straordinaria degli stessi.”

Emissioni fugitive. ...sono contenute e controllate in modo indiretto, mediante l'adozione di un piano di manutenzione programmato. Il piano di manutenzione programmata è allegato, unitamente alle altre misure gestionali facenti parte del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) non certificato interno all'azienda; l'azienda si impegna a mantenere, per tutto il periodo di vigenza del presente decreto, attiva tale certificazione.

Emissioni eccezionali. ...Nel caso in cui il gestore si trovasse di fronte ad emissioni eccezionali non preventivate, si provvederà ad avvisare immediatamente l'autorità competente e l'ente deputato al controllo.

Emissioni diffuse. Sono essenzialmente: Emissioni...provenienti dai liquidi...durante la fase di disidratazione dei fanghi...; *per tale punto di emissione verranno effettuate analisi, alla stessa cadenza di quelle effettuate sulla centrale termica, in cui si ricercheranno i parametri indicati nella scheda L.*

Dal documento Scheda D, Valutazione Integrata Ambientale, si evince:

BAT1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti: attuazione di adeguati programmi di manutenzione: si dichiara applicata (Programma di manutenzione aggiornato 2022; Schede macchina compilate);

BAT 15. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT *consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori....* Si dichiara non applicabile. Tra le motivazioni riportate si rappresenta “non vi è mai

stata evidenza di lamenti e/o rimostranze, da parte di soggetti presenti, a vario titolo, nei recettori sensibili presenti nelle immediate vicinanze dell'opificio".

Osservazioni:

- Nella **Relazione Tecnica**, a pag. 43 in relazione alla **Convogliabilità** dei punti di emissione si dichiara che tutti i punti di emissione EA1 - EA2 - EA3 - EA4 - EA5 - EA6 - EA7 - EA8 non sono tecnicamente convogliabili in un unico camino.

Visto l'art. 270 del D.Lgs 152, Comma 7: *"Ove opportuno, l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti ...omissis..."* si esorta il gestore a considerare l'unificazione dei camini EA1- EA2 - EA3 in un punto emissivo comune, ed analogamente per i camini EA7- EA8 in un solo punto emissivo per i quali, da quanto appare nella planimetria W, il convogliamento risulta plausibile. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applicherà il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti.

- Nella **Relazione Tecnica** a pag. 41, nei **riferimenti normativi** sopra riportati e nel PMeC allegato al riesame da pag.11 a pag. 14, nelle schede riportanti i controlli che verranno effettuati, come Valore Limite di Emissione, per i camini esistenti EA1, EA2, EA4, EA5, EA6, viene indicato per il parametro NOx un valore pari a 350 mg/Nmc (*Dlgs 152/06, Parte V, all.1, parte III, comma 1.3 combustibili gassosi*)

Si precisa che nel caso di impianti esistenti, fino alla data di applicazione dei nuovi limiti di emissione ai sensi del *D.lgs. n°183/2017*, devono essere rispettati i valori limiti previsti dalle vigenti autorizzazioni.

In ambedue i casi sopra riportati occorre tener conto del RT vigente, allegato al DD n°93 del 02/04/2012, che al punto G del quadro prescrittivo ARIA, a pag. 45, indica che *"i limiti emissivi dei camini delle caldaie per gli NOx sono fissati in 250 mg/Nmc, così come previsto dalla D G R n.4102/92 ..."*, e di quanto decretato nel DD n°93 del 02/04/2012, al punto 5., 5.1 in cui si indica *"l'obiettivo del non superamento del 50% dei valori limiti emissivi in atmosfera di cui all'all. I Parte III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e di quelli più restrittivi di cui alla DGR del 05/08/1992"*, da cui il Valore Limite di Emissione obiettivo risulta pari a 125 mg/Nmc, così come indicato anche nei RdP allegati all'istanza di riesame, relativi ad autocontrolli anno 2021.

- Nelle **tabelle del PMeC**, sopra richiamate, si indica come **tempo di misurazione** 30 minuti. Chiarire se si vuole indicare con tale misura la durata del singolo campionamento o la durata della prova tenendo conto che le verifiche eseguite in regime di autocontrollo alle fonti emissive in Atmosfera ed i relativi rapporti prova prodotti, dovranno rispettare quanto prescritto ex Dlgs 152/06 s.m.i, Allegato VI alla parte

V, punto 2.3 *‘in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione’.*

Conclusioni UO Aria

Dalla disamina della documentazione prodotta, per quanto di competenza della UO Aria, al fine di formulare il parere di competenza, si richiede l'acquisizione delle integrazioni documentali come di seguito rappresentato:

- Integrare le Tabelle del PMeC, Relazione Tecnica, Scheda L dedicate ai controlli dei camini esistenti EA1, EA2, EA4, EA5, EA6, con i limiti aggiornati da rispettare entro le scadenze prescritte ex art 273 bis Dlgs 152/06 s.m.i; e per gli impianti esistenti, fino alla data di applicazione dei nuovi limiti emissivi, devono essere rispettati i valori limite di cui alla DGR 4102/92, ed i limiti obiettivo individuati nel DD n.93 del 02/04/2012, al punto 5 in quanto più restrittivi;
- Le verifiche eseguite in regime di autocontrollo alle fonti emissive in Atmosfera ed i relativi rapporti di prova prodotti, dovranno rispettare quanto prescritto ex Dlgs 152/06 s.m.i, Allegato VI alla parte V, punto 2.3;
- in relazione alla Convogliabilità dei punti di emissione, visto l'art. 270 del D.Lgs 152, Comma 7, si esorta il gestore a considerare l'unificazione dei camini EA1- EA2 - EA3 in un punto emissivo comune, ed analogamente per i camini EA7- EA8 in un solo punto emissivo per i quali, da quanto appare nella planimetria W, il convogliamento risulta plausibile. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applicherà il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti.
- Visto L'art. 271 del Dlgs. n. 152/06, ss. mm. ii., che stabilisce una gerarchia nella scelta dei metodi da adottare, ovvero l'utilizzo di pertinenti norme tecniche CEN..... tecniche nazionali.....ISO o altre norme internazionali o norme nazionali previgenti, si suggerisce di dare priorità alle metodiche di campionamento ed analisi seguendo la richiamata gerarchia, ad esempio per la misura del Monossido di Carbonio adottare la UNI EN 15058:2017 e per la misura degli NOx UNI EN 14792:2017;
- Vista la produzione di sughi pronti e di legumi in barattolo, al fine di prevenire le emissioni di odori, adottare, in linea con la BAT 15, un piano di gestione degli odori che preveda un protocollo contenente azioni e scadenze, un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurarne/valutarne l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione;

U.O. SUSC

Visti

- la comunicazione della Regione Campania di convocazione della CdS, prot. 2022.0500063 del 12/10/2022;
- la documentazione tecnica ed amministrativa resa disponibile nella cartella OneDrive condivisa "AIA DIPNA";
- la convocazione del tavolo tecnico del dirigente referente;
- il D.lgs. 152/06 e s.m.i;
- il D.D. n. 925 del 06/12/2016.

Esaminata

la documentazione tecnica reperita alla suddetta pagina web

-non si riscontra la Relazione di ripristino del sito al momento di cessazione dell'attività, così come previsto dal D.D. n. 925 del 06/12/2016 Parte Quarta: Valutazione integrata ambientale. Pertanto, il proponente dovrà integrare la citata Relazione. Si prende comunque atto di quanto riportato nella relazione tecnica generale All. Y1, del 29/03/2022 a firma del Dott. Felice IASEVOLI, "...nell'immediato e nel prossimo futuro (quantificato in un periodo che va dai 15 ai 20 anni) non è programmata la dismissione dell'attività esercitata...";

-per quanto concerne le acque sotterranee il proponente dovrà eseguire ogni 5 anni anche i controlli ai sensi del D. Lgs n. 152/06 e ss. mm. e ii. e confrontati con la Tab. 2 All. 5 Titolo V Parte IV, così come previsto dall'art. 29 sexies comma 6.bis del medesimo decreto, altresì dovrà eseguire specifici controlli almeno una volta ogni 10 anni per il suolo.

-Aggiornare il Piano di Monitoraggio e controllo inserendo i controlli sulle matrici acque sotterranee e suolo

Conclusioni UO SUSC:

esaminata la Documentazione Tecnica di competenza dell'U.O. SUSC, ai fini dell'espressione del parere di competenza, il proponente dovrà fornire le integrazioni/chiarimenti di sopra richiesti.

UO REMIC

Visti

la nota prot. 0175625 del 31/03/2022 della UOD 501708 Autorizzazioni ambientali della Giunta Regione Campania, di avvio del procedimento, acquisita al prot. ARPAC n. 0019427 del 31/03/2022).

la nota prot. 0500063 del 12/10/2022 della UOD 501708 Autorizzazioni ambientali della Giunta Regione Campania, di Convocazione Conferenza di Servizi;

la documentazione tecnica relativa all'istanza pubblicata sul sito istituzionale della UOD 501708 al seguente link: <http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/conferenze-napoli>

la convocazione del tavolo tecnico del Dirigente Referente trasmessa via e-mail il 27/10/2022;

il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.;

Premessa

A pag. 10 della Relazione Tecnica è riportato che *“L’attività produttiva della società Le Specialità S.r.l., nel sito IPPC di Caivano, si compendia nelle seguenti produzioni:*

- a) pomodoro pelato intero in barattolo*
- b) pomodoro pelato non intero (polpa) in barattolo*
- c) pomodoro non pelato intero in barattolo*
- d) passata e concentrato di pomodoro in vetro e barattolo*
- e) sughi pronti*
- f) legumi in barattolo”.*

Nell’ambito dell’istanza di riesame la Società ha richiesto modifiche dichiarate non sostanziali *“di tipo impiantistico e logistico:*

Sostituzione di generatori di vapore obsoleti e razionalizzazione della centrale termica;

Installazione di un impianto per la disidratazione del terreno proveniente dal lavaggio del pomodoro;

Riduzione, a seguito di fitto di ramo d’azienda, delle aree destinate a deposito merci, asservite al ciclo produttivo.”

Per quanto concerne l’installazione di un impianto per la disidratazione del terreno proveniente dal lavaggio del pomodoro, la Società dichiara, a pag. 8 della *Relazione Tecnica*, che *“La modifica proposta consente un aumento dell’efficienza depurativa dell’impianto biologico”* e *“non contribuisce, ne direttamente e ne indirettamente, a qualsivoglia incremento delle emissioni (idriche e gassose) normalmente derivanti dal ciclo produttivo; a regime vi sarà un maggiore riutilizzo dell’acqua utilizzata per il primo lavaggio del pomodoro.”*

Esaminata la documentazione trasmessa dalla Ditta, e in particolare:

All.Y1 Relazione tecnica redatta dal dott. F. Iasevoli, iscritto all’Ordine dei Biologi al n. 73145;

Scheda H;

All. T Planimetria ciclo idrico;

All.Y2 PMeC;

RdP acque reflue

si esprimono le seguenti considerazioni:

-A pag 34 della *Relazione Tecnica* la Società dichiara che *“Le emissioni idriche prodotte dall’azienda sono, sostanzialmente, di due tipi: Acque reflue di lavorazione, Acque reflue dei servizi igienici, Acque meteoriche e di dilavamento dei capannoni”*

Le tipologie di acque reflue prodotte sono evidentemente 3 e non 2. Correggere

-A pag. 35 della *Relazione* viene dichiarato che *“le acque reflue provenienti dai servizi igienici sono convogliate (unitamente ai reflui di lavorazione) all’impianto di depurazione aziendale”* mentre *“le acque meteoriche provenienti dai tetti dei capannoni e dai piazzali aziendali non interessati dal ciclo produttivo,*

vengono raccolte e convogliate nella rete fognaria dell'Area ASI, previo passaggio per impianto di disoleazione dedicato”.

-A pag. 36 paragrafo *F* *Trattamento depurativo* viene descritto il processo depurativo delle acque reflue che “è di tipo chimico - fisico e biologico, le cui fasi fondamentali sono:

1. *Disidratazione terreno di lavaggio del pomodoro;*
2. *Grigliatura automatica;*
3. *Ossidazione;*
4. *Sedimentazione;*
5. *Trattamento Fanghi.”*

La Relazione Tecnica descrive solo sommariamente l'impianto di depurazione dei reflui, senza fornire dati di dimensionamento, schemi, particolari, ecc.

Tra la documentazione presentata non è compreso l'Allegato U – Relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento parziali o finali, che nella modulistica AIA predisposta da Regione Campania deve risultare come allegato alla *Scheda H*, unitamente alla *Tavola T – Planimetria punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi idrici* e all'*Allegato Y... - descrizione eventuali sistemi di riciclo/recupero acque*. **Integrare**

In particolare, **l'allegato U** dovrà contenere:

- a) la tipologia di acque reflue trattate dall'impianto di depurazione (quali ad esempio acque nere, acque di processo, acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, ecc);
- b) la descrizione delle singole fasi di trattamento indicando per ciascuna di esse i criteri dimensionali e le capacità;
- c) le sezioni e i particolari di ogni fase del ciclo depurativo
- d) lo schema a blocchi dell'impianto di depurazione impiegato;

quanto altro possa essere utile al fine di una più chiara comprensione del suddetto allegato.

-**All. T**, redatto e firmato dall'arch. Eugenia D'Ambrosio, è datato 14.3.2022. La legenda è costituita da quattro voci con colori differenti che fanno riferimento a quattro circuiti idrici: acque meteoriche (rosso), acque reflue servizi igienici (verde), acque reflue industriali (arancione) e acqua depurata (blu). In Planimetria sono utilizzate anche linee di colore marrone, non presenti in legenda.

Nella legenda non è riportata nessun'altra simbologia.

La planimetria, di cui non è dichiarata la scala, presenta numerosi elementi non identificati e solo alcuni elementi risultano collegati (ad esempio, l'impianto di ossigenazione ha due linee in uscita ma nessuna in entrata). Il flusso dei reflui e i sistemi di trattamento ad essi applicati non sono rappresentati chiaramente, con sufficienti elementi e connessioni e non risultano pertanto valutabili.

Per quanto concerne le 5 linee di acque meteoriche, ciascuna con un recapito diverso in fognatura, solo su 3 di esse è rappresentato un disoleatore (dichiarato come sistema di trattamento delle acque meteoriche sia nella Relazione Tecnica che nella sezione 2 della Scheda H).

Inoltre, non sono identificati pozzetti di controllo sulle linee di acque meteoriche recapitanti direttamente in fognatura. **Chiarire/Integrare**

-La scheda H (scarichi idrici) prevede un unico scarico finale denominato “SF1”, che convoglia nel collettore fognario misto ASI Napoli le acque reflue provenienti dal ciclo produttivo e le acque derivanti dai servizi igienici previo trattamento nell’impianto di depurazione aziendale, più una linea di acque meteoriche non trattate.

La sezione H.2 della scheda, acque meteoriche, presenta la seguente nota a): *“Sulle acque pluviali e meteoriche, di dilavamento dei tetti dei capannoni e del piazzale, la vigente normativa non prevede alcun trattamento; coerentemente con quanto prescritto dall’art.113 commi 1,2 e 3 del D.lgs. 152/06 (la Regione Campania, a tutt’oggi, non ha legiferato in materia). Va precisato che anche la legge emanata dalla Regione Lombardia (Regolamento Regionale n°4 del 24.03.2006 in attuazione all’art.52 comma 1 lettera a della Legge regionale n°26 del 12.12.2003) utilizzata, spesso, come riferimento normativo, non prevede “la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia” provenienti da aziende agroalimentari (art.3 del citato regolamento).”*

A tale proposito il Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura dell’Ente Idrico Campano approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 9 gennaio 2019 all’art. 23 prevede che *“Sino all’ emanazione da parte della Regione Campania della disciplina di cui all’art. 113 del Dlgs. 152/2006, gli scarichi in fognatura pubblica, sia in rete mista che bianca e/o nera, di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e/o delle superfici a copertura delle stesse e di volumi edilizi, nonché le acque di lavaggio delle dette superfici, necessitano di autorizzazione e/o parere dell’EIC secondo le procedure e modalità previste dal presente Regolamento per scarichi di “reflui industriali”. ”*

Inoltre, il Regolamento 24/09/2013 n. 6 Criteri di assimilazione delle acque reflue domestiche all’art. 3 c. 1 e) recita *“se un’attività presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) del presente articolo con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante, richiede l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l’obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna Scarichi in acque superficiali, e dalla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06.”*

Tutte le acque meteoriche sono di fatto dichiarate trattate, ma non vengono forniti dati sul loro trattamento (vedi punto 2.); inoltre da Planimetria solo alcune linee risultano dotate di disoleatore (vedi punto 3.).

Infine, non sono previsti punti di scarico di acque meteoriche, anche se sussistono 4 immissioni di acque meteoriche in pubblica fognatura. **Chiarire**

In particolare, **argomentare e motivare** le scelte fatte in merito alla gestione delle acque meteoriche in tutti i suoi aspetti (trattamento di tutte le acque meteoriche piuttosto che della sola prima pioggia, tipologia di trattamento, numero di scarichi, ecc.).

-Il PMeC prevede il campionamento di tipo medio-composito, effettuato prelevando aliquote (500-600 ml) di campione ogni 30 minuti, in un arco temporale di minimo 3h presso il punto di scarico "PF1". I prelievi sono previsti con frequenza quindicinale durante l'attività di trasformazione e confezionamento del pomodoro fresco, con frequenza mensile durante il resto dell'anno.

Prevedere una volta/anno per ciascuna campagna (lavorazione pomodoro/legumi) la determinazione di tutti i parametri di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Prevedere controlli semestrali su ciascuno dei punti di scarico delle acque meteoriche.

Conclusioni UO REMIC:

-Redigere l'Allegato U - *Relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento parziali o finali*, che dovrà contenere:

- la tipologia di acque reflue trattate dall'impianto di depurazione (quali ad esempio acque nere, acque di processo, acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, ecc);
- la descrizione delle singole fasi di trattamento indicando per ciascuna di esse i criteri dimensionali e le capacità;
- le sezioni e i particolari di ogni fase del ciclo depurativo;
- lo schema a blocchi dell'impianto di depurazione impiegato;
- quanto altro possa essere utile al fine di una più chiara comprensione del suddetto allegato,

correggere/integrare la Relazione Tecnica coerentemente con l'Allegato U.

-Argomentare e motivare le scelte fatte in merito alla gestione delle acque meteoriche in tutti i suoi aspetti (trattamento di tutte le acque meteoriche piuttosto che della sola prima pioggia, tipologia di trattamento – considerato che il trattamento standard prevede sedimentazione + disoleazione, numero di linee/scarichi, ecc.).

-Integrare la Planimetria Allegato T coerentemente con l'Allegato U, identificando tutti gli elementi del ciclo delle acque (in particolare le diverse parti dell'impianto di trattamento acque e i pozzetti di controllo posti sulle diverse linee nonché le linee di recupero acque), tracciando tutti i flussi che li mettono in relazione e redigendo una legenda esaustiva.

-Integrare la Scheda H con i punti di scarico delle acque meteoriche.

-Integrare il PMeC prevedendo una volta/anno per ciascuna campagna (lavorazione pomodoro/legumi) la determinazione di tutti i parametri di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e il controllo semestrale su ciascuno dei punti di scarico delle acque meteoriche.

Per quanto sopra esposto l'espressione del parere di competenza della U.O. REMIC resta subordinata ai chiarimenti/ integrazioni richieste.

UO Agenti Fisici AFIS

Visti

La nota di Convocazione della Conferenza dei Servizi per la formulazione del parere di cui in oggetto, indetta dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli (*rif. prot. Regione Campania n. 2022.0500063 del 12/10/2022*)

Il Decreto Dirigenziale AIA n. 93 del 02/04/2012 rilasciato alla Società EFQUATTRO S.P.A comprensivo di allegati Rapporto Tecnico e del Piano di Monitoraggio e Controllo, volturato alla Società LE SPECIALITÀ ITALIANE SRL con Decreto n. 77 del 04/11/2015 pubblicato sul BURC n. 65 del 09/11/2015;

Consultato,

Il Link, richiamato in nota di Convocazione della Conferenza dei Servizi per la consultazione della documentazione tecnica relativa all'istanza di cui in oggetto (*rif. prot. Regione Campania n. 2022.0500035 del 12/10/2022*), **ed in particolare, esaminata la seguente documentazione:**

Le Specialità Italiane - All.C Istanza di riesame a firma del Gestore;

Le Specialità Italiane - All.Y1 Relazione tecnica a firma del Dott. Felice Iasevoli data 29/03/2022;

Le Specialità Italiane - All.Y2 PMeC a firma del Dott. Felice Iasevoli data 29/03/2022

Le Specialità Italiane - All.Z Planimetria punti di rilievo fonometrico a firma dell'Arch. Eugenia D'Ambrosio datata 14/03/2022;

Le Specialità Italiane - Indagine fonometrica a firma dr. G. Cecere Tecnico Competente in Acustica Ambientale ENTECA n. 854 DATA 31/08/2021;

Le Specialità Italiane Scheda A a firma del Dott. Felice Iasevoli;

Le Specialità Italiane Scheda B a firma del Dott. Felice Iasevoli;

Le Specialità Italiane Scheda C a firma del Dott. Felice Iasevoli;

Le Specialità Italiane Scheda E a firma del Dott. Felice Iasevoli;

Le Specialità Italiane Scheda N a firma del Dott. Felice Iasevoli;

Considerato che,

L'impianto in esame non è classificato a "ciclo continuo" a Norma del DM 11/12/1996

L'attività richiamata in oggetto ricade dal punto di vista urbanistico in Zona ASI Località Pascarola del Comune di Caivano (Na) come da Stralcio PRG allegato denominato "*Le Specialità Italiane - All. R Stralcio PRG*", ed è Classificata come *VI Area Esclusivamente Industriale* dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Caivano "*Delibera 70 DEL 30/09/1999*"

Preso atto che,

nell'Istanza di riesame allegato C: Viene Richiamato un Decreto AIA non oggetto del Riesame, afferente alla Società la TORRENTE S.r.l. "**Refuso**";

dalla consultazione dell'Indagine fonometrica a firma dr. G. Cecere Tecnico Competente in Acustica Ambientale ENTECA n. 8548, si evince che:

L'indagine Fonometrica è datata 31/08/2021;

i certificati di taratura relativi alla catena strumentale impiegata per le misure fonometriche erano, al momento dei rilievi, in corso di validità (data tra l'effettuazione delle misurazioni e l'emissione del certificato di taratura inferiore a due anni);

il Tecnico incaricato dalla Società dr. G. Cecere Tecnico Competente risulta regolarmente iscritto all'Albo Nazionale (ENTECA) dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale;

Sono state allegate la Time History dei rilievi fonometrici effettuati.

Conclusioni UO AFIS : sulla base dell'istruttoria documentale, eseguita sulla scorta della documentazione sopra citata, si esprime parere favorevole, limitatamente alla matrice rumore, al riesame AIA di cui in oggetto per l'esercizio del progetto in esame con le seguenti prescrizioni:

-di INTEGRARE le relative coordinate geografiche come previste dal PMeC, per ogni punto richiamato e rappresentato in forma riassuntiva nelle tabelle riportate a pag. 8 e 9 Capitolo 7.0

RISULTATI DELLE MISURE Indagine fonometrica a firma del dr. G. Cecere Tecnico Competente in Acustica;

-che la Società provveda a dare debita comunicazione a questa Agenzia della piena conformità per l'esercizio del progetto in esame e della data di messa a regime dell'impianto;

-verifichi, una volta che l'impianto/esercizio è a regime, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente presso i punti individuati ritenuti significativi e trasmetta la relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale sulle misure effettuate;

-che verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente dopo ogni modifica sostanziale che comporti una variazione, anche solo potenziale, nell'impatto acustico generato dall'attività;

-l'Agenzia si riserva, comunque, di verificare dopo l'attivazione dell'impianto che i valori dei livelli di immissione e/o emissione acustica misurati rientrino nei limiti fissati dalla normativa vigente;

Si precisa che in mancanza di riscontro agli adempimenti di cui sopra parere tecnico rilasciato si intenderà decaduto.

UO RIFI

Visti

la convocazione della Conferenza di servizi, prot. 2022.0500063 del 12/10/2022, riscontrata accedendo al link: <http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/conferenze-napoli>;

la comunicazione di convocazione del Tavolo Tecnico per il giorno 05.11.2022;

la documentazione prodotta dal Proponente e scaricabile al link comunicato dalla Regione Campania: <http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/conferenze-napoli>, tra cui:

All. C Istanza di Riesame AIA;

gli elaborati tecnici, datati 29/03/2022 a firma del Dott. Felice Iasevoli, iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi con n. AA_073145:

La "Relazione tecnica" (file: Le Specialità Italiane - All.Y1 Relazione tecnica);

Il "Piano di Monitoraggio e Controllo" (file: Le Specialità Italiane - All.Y2 PMeC);

Le Specialità Italiane - Scheda I, Le Specialità Italiane - Scheda E bis, a timbro e firma dell'Architetto Eugenia D'Ambrosio iscritta all'Ordine degli architetti della Provincia di Napoli al n 10009:

La "Planimetria deposito rifiuti speciali" (file: Le Specialità Italiane - All. V "Planimetria deposito rifiuti speciali").

Dal documento **All.Y1 Relazione tecnica generale**, datata 29.03.2022, si evince che:

-a pag. 45 viene riportato "*Il deposito temporaneo dei rifiuti viene gestito conformemente a quanto prescritto dall'art. 183 comma 1 lettera bb punti 2 e 3*". Si evidenzia che l'attuale gestione del deposito temporaneo dei rifiuti è normato dall'art. 185 bis del D.lgs. 152/06, pertanto se ne prescrive l'adozione e la correzione del documento.

-sempre a pag. 45 non vengono indicate le tipologie dei contenitori (cassoni scarrabili, fusti, big-bags, serbatoi fuori terra, etc.) per i rifiuti prodotti in deposito temporaneo;

-inoltre, occorre che i contenitori di cui al punto precedente devono riportare per ciascuna tipologia di rifiuto tabelle ben visibili con il relativo codice EER, come anche prescritto nella scheda **E bis** al punto **B 5.5 Rifiuti – Prescrizioni generali B 5.5.1.**;

-dalla documentazione presentata (relazioni, schede e planimetrie) non si evince come vengano raccolti gli

eventuali “colaticci” dei rifiuti prodotti in deposito temporaneo.

Visto:

la DGRC n.8 del 15/01/2019;

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato, con riferimento alla documentazione trasmessa inerente la matrice rifiuti, si esprime **parere favorevole con le seguenti prescrizioni:**

-devono essere indicate le tipologie dei contenitori (cassoni scarrabili, fusti, big-bags, serbatoi fuori terra, etc.) per i rifiuti prodotti in deposito temporaneo, come anche prescritto nella scheda **E bis** al punto **B 5.5 Rifiuti – Prescrizioni generali B 5.5.1.**;

-le aree di stoccaggio e di deposito dei rifiuti devono essere segnalate in sito con specifico cartello indicante la tipologia di rifiuti e lo specifico codice EER, nel rispetto delle aree autorizzate ed indicate in planimetria;

-dalla documentazione presentata (relazioni, schede e planimetrie) non si evince come vengano raccolti gli eventuali “colaticci” dei rifiuti prodotti in deposito temporaneo. Indicare la gestione degli eventuali colaticci e riportare in planimetria le eventuali griglie di raccolta.

Conclusioni

Alla luce di quanto su esposto, fatte salve altre norme di legge e/o di regolamento applicabili, nonché il conseguimento di ogni altro provvedimento (pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ecc.) di Enti/Amministrazioni competenti, ai sensi della normativa vigente, per l’esercizio dell’attività, il parere di competenza dell’U.O. RIFI (rifiuti), è **FAVOREVOLE** con le su indicate prescrizioni.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato, in esito alle valutazioni formulate per quanto di competenza delle UUOO afferenti all’ATNA, si riportano di seguito le conclusioni ARPAC in ordine al procedimento in oggetto.

Conclusioni UO Aria

Dalla disamina della documentazione prodotta, per quanto di competenza della UO Aria, al fine di formulare il parere di competenza, si richiede l’acquisizione delle integrazioni documentali come di seguito rappresentato:

- Integrare le Tabelle del PMeC, Relazione Tecnica, Scheda L dedicate ai controlli dei camini esistenti EA1, EA2, EA4, EA5, EA6, con i limiti aggiornati da rispettare entro le scadenze prescritte ex art 273 bis Dlgs 152/06 s.m.i; e per gli impianti esistenti, fino alla data di applicazione dei nuovi limiti emissivi, devono essere rispettati i valori limite di cui alla DGR

4102/92, ed i limiti obiettivo individuati nel DD n.93 del 02/04/2012, al punto 5 in quanto più restrittivi;

- Le verifiche eseguite in regime di autocontrollo alle fonti emissive in Atmosfera ed i relativi rapporti di prova prodotti, dovranno rispettare quanto prescritto ex Dlgs 152/06 s.m.i, Allegato VI alla parte V, punto 2.3;
- in relazione alla Convogliabilità dei punti di emissione, visto l'art. 270 del D.lgs. 152, Comma 7, si esorta il gestore a considerare l'unificazione dei camini EA1- EA2 - EA3 in un punto emissivo comune, ed analogamente per i camini EA7- EA8 in un solo punto emissivo per i quali, da quanto appare nella planimetria W, il convogliamento risulta plausibile. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applicherà il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti.
- Visto L'art. 271 del Dlgs. n. 152/06, ss. mm. ii., che stabilisce una gerarchia nella scelta dei metodi da adottare, ovvero l'utilizzo di pertinenti norme tecniche CEN...tecniche nazionali...- ISO o altre norme internazionali o norme nazionali previgenti, si suggerisce di dare priorità alle metodiche di campionamento ed analisi seguendo la richiamata gerarchia, ad esempio per la misura del Monossido di Carbonio adottare la UNI EN 15058:2017 e per la misura degli NOx UNI EN 14792:2017;
- Vista la produzione di sughi pronti e di legumi in barattolo, al fine di prevenire le emissioni di odori, adottare, in linea con la BAT 15, un piano di gestione degli odori che preveda un protocollo contenente azioni e scadenze, un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurarne/valutarne l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

Conclusioni UO SUSC- Suolo e Siti Contaminati:

esaminata la Documentazione Tecnica di competenza dell'U.O. SUSC, ai fini dell'espressione del parere di competenza, il proponente dovrà fornire le seguenti integrazioni/chiarimenti:

- non si riscontra la Relazione di ripristino del sito al momento di cessazione dell'attività, così come previsto dal D.D. n. 925 del 06/12/2016 Parte Quarta: Valutazione integrata ambientale. Pertanto il proponente dovrà integrare la citata Relazione. Si prende comunque atto di quanto riportato nella relazione tecnica generale All. Y1, del 29/03/2022 a firma del Dott. Felice

IASEVOLI, “...nell’immediato e nel prossimo futuro (quantificato in un periodo che va dai 15 ai 20 anni) non è programmata la dismissione dell’attività esercitata...”;

- per quanto concerne le acque sotterranee il proponente dovrà eseguire ogni 5 anni anche i controlli ai sensi del D. Lgs n. 152/06 e ss. mm. e ii. e confrontati con la Tab. 2 All. 5 Titolo V Parte IV, così come previsto dall’art. 29 sexies comma 6.bis del medesimo decreto, altresì dovrà eseguire specifici controlli almeno una volta ogni 10 anni per il suolo.
- Aggiornare il Piano di Monitoraggio e controllo inserendo i controlli sulle matrici acque sotterranee e suolo.

Conclusioni UO REMIC- Acque Reflue e monitoraggio Marino costiere:

Per quanto sopra esposto l’espressione del parere di competenza della U.O. REMIC resta subordinata ai chiarimenti/ integrazioni richieste:

- **Redigere l’Allegato U** - *Relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento parziali o finali*, che dovrà contenere:

la tipologia di acque reflue trattate dall’impianto di depurazione (quali ad esempio acque nere, acque di processo, acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, ecc);

la descrizione delle singole fasi di trattamento indicando per ciascuna di esse i criteri dimensionali e le capacità;

le sezioni e i particolari di ogni fase del ciclo depurativo;

lo schema a blocchi dell’impianto di depurazione impiegato;

quanto altro possa essere utile al fine di una più chiara comprensione del suddetto allegato,

correggere/integrare la Relazione Tecnica coerentemente con l’Allegato U.

- **Argomentare e motivare** le scelte fatte in merito alla gestione delle acque meteoriche in tutti i suoi aspetti (trattamento di tutte le acque meteoriche piuttosto che della sola prima pioggia, tipologia di trattamento – considerato che il trattamento standard prevede sedimentazione + disoleazione, numero di linee/scarichi, ecc.).
- **Integrare la Planimetria Allegato T** coerentemente con l’Allegato U, identificando tutti gli elementi del ciclo delle acque (in particolare le diverse parti dell’impianto di trattamento acque e i pozzetti di controllo posti sulle diverse linee nonché le linee di recupero acque), tracciando tutti i flussi che li mettono in relazione e redigendo una legenda esaustiva.
- **Integrare la Scheda H** con i punti di scarico delle acque meteoriche.

- **Integrare il PMeC** prevedendo una volta/anno per ciascuna campagna (lavorazione pomodoro/legumi) la determinazione di tutti i parametri di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e il controllo semestrale su ciascuno dei punti di scarico delle acque meteoriche.

Conclusioni UO AFIS-Agenti Fisici:

si esprime parere favorevole, limitatamente alla matrice rumore, al riesame AIA di cui in oggetto per l'esercizio del progetto in esame con le seguenti prescrizioni:

- **di INTEGRARE le relative coordinate geografiche come previste dal PMeC, per ogni punto richiamato e rappresentato in forma riassuntiva nelle tabelle riportate a pag. 8 e 9 Capitolo 7.0 RISULTATI DELLE MISURE Indagine fonometrica a firma del dr. G. Cecere Tecnico Competente in Acustica;**
- che la Società provveda a dare debita comunicazione a questa Agenzia della piena conformità per l'esercizio del progetto in esame e della data di messa a regime dell'impianto;
- verifichi, una volta che l'impianto/esercizio è a regime, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente presso i punti individuati ritenuti significativi e trasmetta la relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale sulle misure effettuate;
- che verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente dopo ogni modifica sostanziale che comporti una variazione, anche solo potenziale, nell'impatto acustico generato dall'attività;
- l'Agenzia si riserva, comunque, di verificare dopo l'attivazione dell'impianto che i valori dei livelli di immissione e/o emissione acustica misurati rientrino nei limiti fissati dalla normativa vigente;

Conclusioni UO RIFI

Fatte salve altre norme di legge e/o di regolamento applicabili, nonché il conseguimento di ogni altro provvedimento (pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ecc.) di Enti/Amministrazioni competenti, ai sensi della normativa vigente, per l'esercizio dell'attività, il parere di competenza dell'U.O. RIFI (rifiuti), è **FAVOREVOLE** con le seguenti prescrizioni:

- devono essere indicate le tipologie dei contenitori (cassoni scarrabili, fusti, big-bags, serbatoi fuori terra, etc.) per i rifiuti prodotti in deposito temporaneo, come anche prescritto nella scheda **E bis** al punto **B 5.5 Rifiuti – Prescrizioni generali B 5.5.1.**;
- le aree di stoccaggio e di deposito dei rifiuti devono essere segnalate in sito con specifico cartello indicante la tipologia di rifiuti e lo specifico codice EER, nel rispetto delle aree autorizzate ed indicate in planimetria;

- dalla documentazione presentata (relazioni, schede e planimetrie) non si evince come vengano raccolti gli eventuali “colaticci” dei rifiuti prodotti in deposito temporaneo. Indicare la gestione degli eventuali colaticci e riportare in planimetria le eventuali griglie di raccolta.

Per quanto sopra, visti gli esiti delle istruttorie svolte dalle UUOO dell’Area Territoriale del Dipartimento di Napoli, riportati integralmente nella presente relazione, si rappresenta che il parere complessivo di competenza ARPAC relativamente al procedimento in oggetto, resta subordinato alla acquisizione di integrazione documentale, in riscontro alle richieste formulate.

Tanto si deve per dovere d’ufficio.

Napoli, 08/11/2022

Dirigente UO Aria
dott Giuliana Mazzei

